



ORDINANZA DIRIGENZIALE

n.° 0000046 / del 29/04/2025	SETTORE Opere per il Territorio e l'Ambiente	Allegati n. 0	Pagine totali n. 3	Pagina 1 di 2
Responsabile procedimento: Ernesto D'Aquino				
Autore:	Pelucchi Laura - Ufficio Viabilità e Mobilità - 02 91004.373 - viabilita@comune.paderno-dugnano.mi.it			
(Classificazione: tit. 6 cl.7 fascicolo 1 anno 2025)				
NOTA: avverso alla presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure, entro 120 gg., il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.				

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE A SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA PER LA STAZIONE IL 02/05/2025 PER LAVORI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI COMPETENZA DELLA SOCIETA' ENEL SOLE S.R.L.

IL DIRETTORE F.F.

Vista la richiesta prot. n. 30167 del 28/04/2025 inoltrata dalla Società ENEL Sole S.r.l. di regolamentazione temporanea della circolazione a senso unico alternato nel sottopasso di Via Per la Stazione al fine di consentire in condizioni di sicurezza l'esecuzione di lavori di sostituzione dei proiettori agli impianti di illuminazione pubblica, programmati il 02/05/2025, in concomitanza del periodo di chiusura delle scuole caratterizzato da minor traffico, dalle ore 8.00 alle ore 17.00;

Tenuto conto che Via Per la Stazione è interessata dal transito del trasporto pubblico extraurbano, che non subirà deviazioni di percorso;

Richiamata l'ordinanza n° 10 del 01/03/2013 di disciplina ai sensi del Codice della Strada della temporanea occupazione di suolo pubblico stradale in occasione di lavori eseguiti a mezzo di cantiere;

Richiamato l'art. 21 del Codice della Strada "opere, depositi e cantieri stradali" che impone a chiunque esegue lavori sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e pedoni di adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, mantenendoli in perfetta efficienza;

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, inerenti la regolamentazione della circolazione fuori ed entro i centri abitati;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con DPR 16 Dicembre 1992 n 495 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs.18 Agosto 2000 n. 267;

Ritenuto opportuno intervenire;

ORDINA

Che il 02/05/2025, dalle ore 8.00 alle ore 17.00 e comunque fino a fine lavori:

- **Sia interrotto il transito per tutti i veicoli, eccetto mezzi di cantiere, lungo la semi-carreggiata stradale del sottopasso di Via Per la Stazione e regolamentata la circolazione a senso unico alternato mediante l'utilizzo di impianti semaforici e di movieri, segnalando l'ingombro della**

*aggiornamento n. 18/A chiuso il 08/05/2023

carreggiata con la segnaletica prevista dal D.Lgs. n. 285/92 e D.P.R. n. 495/92, compresa l'illuminazione in orario notturno;

- Sia istituito il limite di velocità di 30 km/h nel suddetto tratto stradale, a seguito di restringimento della carreggiata stradale.

La limitazione della fruizione di spazi pubblici dettata con la presente ordinanza è strettamente funzionale all'esecuzione degli interventi in oggetto. Qualora, per cause impreviste ed imprevedibili, non sussistano le condizioni di esecuzione dei lavori nella data sopra indicata, l'impresa esecutrice dei lavori è obbligata a darne comunicazione ai competenti uffici comunali ed a ripristinare le condizioni di pieno utilizzo delle aree interessate.

DEMANDA

Alla Società ENEL Sole S.r.l. e alle imprese dalla stessa utilizzata per l'esecuzione dei lavori di provvedere a:

- Delimitare l'area di cantiere ed attuare tutti i dispositivi per garantire la pubblica incolumità, compresa l'illuminazione del cantiere nelle ore notturne;
- Posare la segnaletica di cantiere conforme al D.Lgs. 285/92 ed al D.P.R. 495/92 al fine di garantire la sicurezza della circolazione;
- Utilizzare impianti semaforici e movieri per la regolamentazione temporanea del traffico a senso unico alternato;
- Garantire sempre il transito dei veicoli nel sottopasso di Via Per la Stazione, compresi i mezzi di soccorso e i mezzi del trasporto pubblico locale, dei mezzi del servizio di smaltimento RSU e di pulizia strada, di bici e pedoni;
- Attuare tutte le precauzioni necessarie per non danneggiare la proprietà di terzi;
- Comunicare tempestivamente ai competenti uffici comunali l'eventuale mancato avvio dell'esecuzione dei lavori nella data prevista, per cause impreviste ed imprevedibili, ripristinando le condizioni di pieno utilizzo delle aree interessate;
- Assicurare a fine lavori la normale circolazione adottando le opportune segnalazioni e cautele ed assicurare il corretto ripristino dei luoghi e della segnaletica stradale conforme al D.Lgs. 285/92 e al D.P.R. 495/92.

AVVERTE

Che per gli effetti dell'art. 2051 del C.C. la responsabilità di custodia dei tratti interessati dai lavori è attribuita al soggetto titolare del cantiere presente in loco, manlevando il Comune da ogni responsabilità per gli effetti sopra citati.

Che il personale del Comando di Polizia Locale e gli agenti delle altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

Che la segnaletica potrà essere integrata o modificata su disposizione del Comando di Polizia Locale;

Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni in applicazione del D.Lgs 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notifica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Che per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

DISPONE

Di trasmettere la presente ordinanza: all'U.R.P., al Comando Polizia Locale, al personale dell'ufficio Viabilità Mobilità e Trasporti, alla Società ENEL Sole S.r.l., all'Agenzia del TPL di Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, al RTI Autoguidovie e Airpullman e al RTI AMSA-Econord S.p.A.

IL DIRETTORE F.F.

Biagio Bruccoleri

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)